



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 28/07/2016

---

**OGGETTO:** Gestione impianto sportivo polivalente. Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

---

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 18.00.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE		X

e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE Porru Mariangela.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Sentito l'Assessore Comunale allo Sport,

PREMESSO che il Comune di Pabillonis è proprietario dell'impianto sportivo polivalente sito in via Satta – ang. via Nuoro – Via Villacidro, che comprende campo di calcio in erba con annessa pista di atletica leggera, campo di calcio in terra battuta, edificio nuovi spogliatoi, tribune e servizi igienici, spazi di pertinenza, edificio ex spogliatoi, ed inoltre fa parte del complesso sportivo l'impianto di tennis comprendente n. 2 campi da giuoco, spogliatoi, tribune e spazi di pertinenza;

CONSIDERANDO CHE gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell'art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;

CONSIDERANDO CHE su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro naturale vocazione ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale di natura sportiva;

RITENUTO QUINDI CHE lo strumento giudico di affidamento dell'impianto sportivo, in ragione della sua natura di bene del patrimonio indisponibile, sia la concessione amministrativa, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 30 novembre 2006, n. 25514; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265; Corte di Cassazione, Sez. V, 31 agosto 2007, n. 18345; Corte di Cassazione, Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482);

PRESO ATTO che in tema di gestione di impianti sportivi l'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 rubricato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", sottolinea che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.;

CONSIDERANDO, altresì, le finalità che questa Amministrazione intende perseguire nell'assolvimento del mandato elettorale con riferimento alla valorizzazione dell'attività sportiva ed ai benefici che dalla medesima si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, sotto il profilo della tutela della prevenzione da dipendenze di varia natura, dell'aggregazione sociale, dell'educazione ed osservanza delle regole, della tolleranza ed aiuto reciproco, e per il perseguimento e rafforzamento dell'autostima delle persone che praticano l'attività sportiva;

RITENUTO CHE l'affidamento degli impianti non a rilevanza economica possa quindi giuridicamente essere attuato in modo diretto a società e associazioni sportive dilettantistiche per il tramite di una convenzione che disciplini i reciproci impegni in attuazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione, che contempla il principio della sussidiarietà orizzontale, e dell'art. 11 della L. n. 241/1990, quale strumento operativo attuativo del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale.

CONSIDERANDO CHE appartenga all'ente pubblico il compito superiore di garantire i bisogni della collettività, tra cui quello insopprimibile e primario dell'attività fisica attraverso lo sport, specie laddove nessuno se ne occupi in prima persona, in ragione della sua non remuneratività, e laddove via siano delle associazioni disponibili ad accollarsi l'onere della

gestione dell'attività sportiva, le quali possono essere individuate per stipulare con il Comune delle convenzioni di cogestione degli impianti, attraverso forme di collaborazione congiunte, dal momento che esse non hanno scopo di lucro;

**PRESO ATTO CHE** della suddivisione degli impianti in tre lotti, per cui occorre dividere l'affidamento dell'impianto nel modo seguente:

- Campo di calcio in erba, campo di calcio in terra battuta, edificio nuovi spogliatoi, tribune e servizi igienici, spazi di pertinenza;
- N. 2 campi da tennis, spogliatoi, tribune e spazi di pertinenza;
- Pista di atletica leggera e spazi a contorno, edificio vecchi spogliatoi con ingresso da Via Satta e spazi di pertinenza,

**PRESO ATTO CHE** alcune associazioni sportive presenti nel territorio si sono rese disponibili a gestire i suindicati impianti con l'intendimento che la gestione comporti per l'amministrazione un rimborso annuo delle spese di fornitura del materiale occorrente per garantire un manutenzione ordinaria del complesso sportivo;

**CONSIDERATO CHE** questo ente, nell'esercizio discrezionale delle sue facoltà, può ragionevolmente e nel caso di specie scegliere il soggetto con cui condividere questa finalità pubblicistica in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con i gruppi che rappresentano il territorio;

**PRESO ATTO** che la gestione diretta degli impianti sportivi comporterebbe per l'Amministrazione Comunale un costo non sopportabile, in quanto sia le risorse umane presenti, sia risorse economiche disponibili, non possono garantire l'efficienza di questo patrimonio immobiliare di proprietà del comune di Pabillonis;

**RICHIAMATI** il Regolamento degli impianti sportivi comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 e modificato con le Deliberazioni del medesimo Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 e n. 7 del 23/01/2013;

#### **ACQUISITO**

- il parere **FAVOREVOLE**, espresso dalla Responsabile dell'Area Socio Culturale sotto il profilo della regolarità tecnica e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

### **DELIBERA**

Di suddividere come segue l'impianto sportivo polivalente sito tra la via Satta, Via Nuoro e Via Villacidro:

1. Campo di calcio in erba, campo di calcio in terra battuta, edificio nuovi spogliatoi, tribune e servizi igienici, spazi di pertinenza;
2. N. 2 campi da tennis, spogliatoi, tribune e spazi di pertinenza;
3. Pista di atletica leggera e spazi a contorno, edificio vecchi spogliatoi con ingresso da Via Satta e spazi di pertinenza;

Di esternalizzare la gestione degli impianti sportivi alle associazioni del territorio che, sentite nel merito, si sono rese disponibili;

Di approvare gli schemi tipo di convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi in parola, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di tener conto che le risorse economiche necessarie sono disponibili nei capitoli del bilancio 2016.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione

Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 28/07/2016

IL RESPONSABILE  
F.TO LUISA GARAU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 28/07/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO SINDACO RICCARDO SANNA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO MARIANGELA PORRU

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **28/07/2016** al **12/08/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.pabillonis.vs.it](http://www.comune.pabillonis.vs.it), per la pubblicazione il 28/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 12/08/2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO MARIANGELA PORRU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 28.07.2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
MARIANGELA PORRU



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529200  
☎ FAX 070/9353260

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TONINO TIDDIA" SITO IN VIA SATTA, VIA NUORO, VIA VILLACIDRO (CAMPI DA CALCIO IN ERBA, IN TERRA BATTUTA, SPOGLIATOI E TRIBUNE)

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di ..... nella Casa Municipale di Pabillonis

### TRA

il Comune di Pabillonis, (in seguito denominato Comune) rappresentato da ..... nella qualità di responsabile dell'ufficio sport, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Pabillonis, in Via San Giovanni 7, P.IVA 00497620922, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

### E

la Società Sportiva ..... rappresentata dal Presidente / Legale Rappresentante Sig. .... con sede a Pabillonis in Via ..... N..... C.F. .... in qualità di Presidente/legale rappresentante e domiciliato per la sua carica presso la sede legale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta;

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 è stato approvato il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 e n. 7 del 23/01/2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..... è stato disposto l'affidamento a terzi della gestione dell'Impianto Sportivo "Tonino Tiddia" sito in Via Satta, Via Nuoro, Via Villacidro e contestualmente ne ha approvato gli schemi di convenzione;
- che l'art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche;
- che fra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione di

alcune parti dell'Impianto Sportivo "Tonino Tiddia" sito a Pabillonis in Via Nuoro, Via Satta, Via Villacidro;

- che la Società Sportiva è regolarmente iscritta nel registro Regionale o all'Albo Comunale delle forme associative;
- che trattasi di Associazione senza fini di lucro iscritta agli Albi provinciali o regionali o all'Albo Comunale, che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del Tempo Libero (affiliata con iscrizione attiva a Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva);
- che la stessa Società pratica attività sportiva calcistica compatibile con l'impianto in oggetto, mediante utilizzo continuativo di impianti sportivi nell'ambito del Comune di Pabillonis da almeno tre anni;
- che le Parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e di promozione dell'attività sportiva;
- ritenuto l'ambito della gestione degli impianti sportivi un settore fortemente congeniale alla fattiva collaborazione fra Amministrazione Comunale e Associazionismo sportivo, proprio nello spirito di quanto asserito dalla L.R.17/1999;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**  
**(Oggetto della convenzione)**

L'Amministrazione affida all'Associazione \_\_\_\_\_ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, dell'impianto sportivo comunale;

L'impianto suddetto e i locali annessi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

Relativamente ad essi, per la consegna, sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Il Comune affida al concessionario la gestione dell'impianto sportivo polivalente composto da campo di calcio in erba, edificio nuovi spogliatoi Via Villacidro, campo di calcio in terra battuta, tribune, servizi igienici e spazi di pertinenza.

**Art. 2**  
**(Durata della convenzione)**

La gestione ha durata \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

**Art. 3**  
**(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)**

Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione:

- le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini nonché garantito alle società e alle associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità:
- associazioni/società con sede sul territorio comunale;
- associazioni/società con sede in altri comuni;
- perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolta dalla società (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- attività sportive del settore giovanile;
- attività sportive degli adulti;
- la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

**Art. 4**  
**(Locali somministrazione bevande)**

Sono parte integrante dell'impianto sportivo i locali adibiti alla somministrazione di bevande correlata all'attività sportiva con accesso diretto dalla pista di atletica leggera nonché dall'ingresso sulla Via Nuoro. Tali locali sono messi a disposizione di tutte le società sportive coinvolte nell'attività di gestione dell'impianto senza alcun uso esclusivo.

**Art.5**  
**(Profili economici)**

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive

assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n° 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi.

Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Il soggetto affidatario, nel caso in cui in accordo con l'Amministrazione comunale, applicasse per situazioni ben definite delle tariffe, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati).

Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità eventualmente, di fare utilizzare, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

L'associazione ha anche la facoltà di utilizzare il bene per organizzare manifestazioni proprie di carattere ricreativo, che hanno quale fine l'interesse della comunità locale e che siano compatibili con la destinazione d'uso. In tal caso dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spesa, all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle iniziative, a farsi carico dei rapporti ed obbligazioni che si costituiscano tra l'associazione stessa e soggetti terzi per la fornitura di beni e servizi, nonché per il pagamento di oneri fiscali e diritti di qualsiasi natura connessi con le manifestazioni. L'associazione potrà introitare eventuali proventi derivanti da pubblicità, in tal caso sarà tenuta al pagamento di imposte e diritti dovuti. Al termine di ogni anno l'associazione dovrà rimettere al Comune il proprio bilancio, nonché un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese, l'entità dei reinvestimenti, gli impieghi e gli oggetti dei medesimi che avranno come scopo il sostegno alle attività previste dalle proprie norme statutarie, il sostegno alle attività di carattere socio - assistenziali a favore della Comunità locale, l'incremento e la miglioria delle dotazioni e delle strutture del bene concesso, ed infine, in collaborazione con il Comune, la realizzazione di opere di pubblica utilità nel proprio ambito territoriale. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni di cui al precedente comma primo, l'associazione si obbliga a munirsi di apposite polizze assicurative per danni prodotti a persone o cose durante lo svolgimento delle iniziative, nonché durante le fasi di allestimento e ripristino del bene connesse alle stesse manifestazioni.

**Art. 6**

**(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
- b) manutenzione ordinaria intesa come:
  - irrigazione del terreno di gioco;
  - sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
  - segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
  - rullatura.
- c) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
- d) apertura e chiusura degli impianti;
- e) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- f) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria;
- g) Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
- h) è obbligo per la società concessionaria garantire, con la presenza di personale formato, la sicurezza sanitaria di salvavita, con l'utilizzo dei DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) durante l'apertura degli spazi sportivi agli utenti sportivi regolarmente iscritti e/o autorizzati, sia nelle giornate di allenamento, sia nelle giornate di partite o gare ufficiali all'interno del Complesso sportivo.

**Art. 7**

**(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)**

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si farà carico delle spese per il consumo dell'energia elettrica fino ad un massimo di euro 5.000,00 annui, oltre i quali le somme eccedenti saranno decurtate dal contributo annuale di gestione delle società utilizzatrici.

Il Comune collabora nelle spese di gestione rimborsando al concessionario il costo degli interventi di manutenzione e le spese per acquisto di materiale necessario, riconoscendo un contributo annuo per la gestione di € 11.827,00 (secondo le indicazioni della Relazione Tecnica Prot. 4229 del 20.06.2016).

Il Comune, concede in comodato d'uso gratuito, la seguente attrezzatura atta alla manutenzione dell'impianto:

- TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO 750;
- RULLO DA TRAINO;

### **Art. 8 (Responsabilità)**

Il soggetto affidatario è responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente a tali rapporti e conseguente l'attività da esse svolta all'interno dell'impianto sportivo. Esso inoltre è responsabile di danni o inconvenienti che possano derivare alle persone o alle cose a seguito dell'uso dell'impianto;

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto che dovranno essere rinnovate secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

### **Art 9 (Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)**

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €100,00 ed un massimo di €. 1.000,00.

In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;
- Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancato rispetto della custodia;
- Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e senza corresponsione di alcun indennizzo.

**Art. 10**  
**(Verifiche e controlli)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

**Art. 11**  
**(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

**Art. 12**  
**(Sub concessione e modificazione dell'impianto)**

Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi , in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.

È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto.

**Art. 13**  
**(Ingresso al pubblico)**

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

**Art. 14**  
**(Risoluzione delle controversie)**

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Cagliari.

**Art. 15**  
**(Trattamento dati personali)**

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

**Art 16**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la concessione degli impianti sportivi vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.10.2014

Data,

Per l'Amministrazione  
Il Dirigente

Per il soggetto affidatario  
Il Legale Rappresentante



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529200  
☎ FAX 070/9353260

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TONINO TIDDIA" VIA VILLACIDRO (CAMPI DA TENNIS)

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di ..... nella Casa Municipale di Pabillonis

### TRA

Il Comune di Pabillonis, (in seguito denominato Comune) rappresentato da ..... nella qualità di responsabile dell'ufficio sport, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Pabillonis, in Via San Giovanni 7, P.IVA 00497620922, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

### E

la Società Sportiva ..... rappresentata dal Presidente / Legale Rappresentante Sig. .... con sede a Pabillonis in Via ..... N..... C.F. .... In qualità di Presidente/legale rappresentante e domiciliato per la sua carica presso la sede legale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta;

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 è stato approvato il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 e n. 7 del 23/01/2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..... è stato disposto l'affidamento a terzi della gestione dell'Impianto Sportivo "Tonino Tiddia" sito in Via Satta, Via Nuoro, Via Villacidro e contestualmente ne ha approvato gli schemi di convenzione;
- che l'art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche;
- che fra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione di

alcune parti dell'Impianto Sportivo "Tonino Tiddia" sito a Pabillonis in Via Nuoro, Via Satta, Via Villacidro;

- che la Società Sportiva, è regolarmente iscritta nel registro Regionale o all'Albo Comunale delle forme associative;
- che trattasi di Associazione senza fini di lucro iscritta agli Albi provinciali o regionali o all'Albo Comunale, che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del Tempo Libero (affiliata con iscrizione attiva a Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva);
- che la stessa Società pratica attività sportiva calcistica compatibile con l'impianto in oggetto, mediante utilizzo continuativo di impianti sportivi nell'ambito del Comune di Pabillonis da almeno tre anni;
- che le Parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e di promozione dell'attività sportiva;
- ritenuto l'ambito della gestione degli impianti sportivi un settore fortemente congeniale alla fattiva collaborazione fra Amministrazione Comunale e Associazionismo sportivo, proprio nello spirito di quanto asserito dalla L.R.17/1999;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**  
**(Oggetto della convenzione)**

L'Amministrazione affida all'Associazione \_\_\_\_\_ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, dell'impianto sportivo comunale;

L'impianto suddetto e i locali annessi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

Relativamente ad essi, per la consegna, sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Il Comune affida al concessionario la gestione in convenzione dei campi da tennis siti in Via Villacidro, con annessi spogliatoi e relativi spazi di pertinenza all'interno del complesso sportivo "Tonino Tiddia".

**Art. 2**  
**(Durata della convenzione)**

La gestione ha durata \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

**Art. 3**  
**(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)**

Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione:

- le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini nonché garantito alle società e alle associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità:
  - associazioni/società con sede sul territorio comunale;
  - associazioni/società con sede in altri comuni;
  - perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolto dalla società (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- attività sportive del settore giovanile;
- attività sportive degli adulti;
- la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

**Art. 4**  
**(Locali somministrazione bevande)**

Sono parte integrante dell'impianto sportivo i locali adibiti alla somministrazione di bevande correlata all'attività sportiva con accesso diretto dalla pista di atletica leggera nonché dall'ingresso sulla Via Nuoro. Tali locali sono messi a disposizione di tutte le società sportive coinvolte nell'attività di gestione dell'impianto senza alcun uso esclusivo.

**Art.5**  
**(Profili economici)**

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive

assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n° 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi.

Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Il soggetto affidatario, nel caso in cui in accordo con l'Amministrazione comunale, applicasse per situazioni ben definite delle tariffe, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati).

Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità eventualmente, di fare utilizzare, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

L'associazione ha anche la facoltà di utilizzare il bene per organizzare manifestazioni proprie di carattere ricreativo, che hanno quale fine l'interesse della comunità locale e, che siano compatibili con la destinazione d'uso. In tal caso dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spesa, all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle iniziative, a farsi carico dei rapporti ed obbligazioni che si costituiscano tra l'associazione stessa e soggetti terzi per la fornitura di beni e servizi, nonché per il pagamento di oneri fiscali e diritti di qualsiasi natura connessi con le manifestazioni. L'associazione potrà introitare eventuali proventi derivanti da pubblicità, in tal caso sarà tenuta al pagamento di imposte e diritti dovuti. Al termine di ogni anno l'associazione dovrà rimettere al Comune il proprio bilancio, nonché un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese, l'entità dei reinvestimenti, gli impieghi e gli oggetti dei medesimi che avranno come scopo il sostegno alle attività previste dalle proprie norme statutarie, il sostegno alle attività di carattere socio - assistenziali a favore della Comunità locale, l'incremento e la miglioria delle dotazioni e delle strutture del bene concesso, ed infine, in collaborazione con il Comune, la realizzazione di opere di pubblica utilità nel proprio ambito territoriale. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni di cui al precedente comma primo, l'associazione si obbliga a munirsi di apposite polizze assicurative per danni prodotti a persone o cose durante lo svolgimento delle iniziative, nonché durante le fasi di allestimento e ripristino del bene connesse alle stesse manifestazioni.

**Art. 6**

**(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
- b) manutenzione ordinaria intesa come sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- c) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
- d) apertura e chiusura degli impianti;
- e) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- f) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria;
- g) Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
- h) è obbligo per la società concessionaria, garantire con la presenza di personale formato la sicurezza sanitaria di salvavita, con l'utilizzo dei DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno), durante l'apertura degli spazi sportivi, agli utenti sportivi regolarmente iscritti e/o autorizzati, sia nelle giornate di allenamento, sia nelle giornate di partite o gare ufficiali all'interno del Complesso sportivo.

**Art. 7**

**(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)**

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si farà carico delle spese per il consumo dell'energia elettrica fino ad un massimo di euro 1.500,00 annui, oltre i quali le somme eccedenti saranno decurtate dal contributo annuale di gestione delle società utilizzatrici.

Il Comune collabora nelle spese di gestione rimborsando al concessionario il costo degli interventi di manutenzione e le spese per acquisto di materiale necessario, riconoscendo un contributo annuo per la gestione di € 1.170,00 (secondo le indicazioni della Relazione Tecnica Prot. 4229 del 20.06.2016).

**Art. 8**

**(Responsabilità)**

Il soggetto affidatario è responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente a tali rapporti e l'attività da esso svolta all'interno dell'impianto sportivo. Esso inoltre è responsabile di danni o inconvenienti che possano derivare alle persone o alle cose a seguito dell'uso dell'impianto;

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto che dovranno essere rinnovate secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

### **Art. 9**

#### **(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)**

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €100,00 ed un massimo di €. 1.000,00.

In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;
- Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancato rispetto della custodia;
- Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e corresponsione di alcun indennizzo.

### **Art. 10**

#### **(Verifiche e controlli)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

### **Art. 11**

**(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

**Art. 12**

**(Sub concessione e modificazione dell'impianto)**

Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi , in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.

È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto.

**Art. 13**

**(Ingresso al pubblico)**

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

**Art. 14**

**(Risoluzione delle controversie)**

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di

competenza del Foro di Cagliari.

**Art. 15**  
**(Trattamento dati personali)**

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

**Art 16**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la concessione degli impianti sportivi vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.10.2014

Data,

Per l'Amministrazione  
Il Dirigente

Per il soggetto affidatario  
Il Legale Rappresentante



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529200  
☎ FAX 070/9353260

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E DELL’EDIFICIO EX SPOGLIATOI UBICATO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TONINO TIDDIA” SITO IN VIA SATTA ANG. VIA NUORO

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di .....nella Casa Municipale di Pabillonis

### TRA

Il Comune di Pabillonis, (in seguito denominato Comune) rappresentato da ..... nella qualità di responsabile dell’ufficio sport, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Pabillonis, in Via San Giovanni 7, P.IVA 00497620922, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione

### E

la Società Sportiva ..... rappresentata dal Presidente / Legale Rappresentante Sig. .... con sede a Pabillonis in Via ..... N..... C.F. .... In qualità di Presidente/legale rappresentante e domiciliato per la sua carica presso la sede legale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta;

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 è stato approvato il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 e n. 7 del 23/01/2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..... è stato disposto l’affidamento a terzi della gestione dell’Impianto Sportivo “Tonino Tiddia” sito in Via Satta, Via Nuoro, Via Villacidro e contestualmente ne ha approvato gli schemi di convenzione;
- che l’art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l’affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche;
- che fra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione di

alcune parti dell'Impianto Sportivo "Tonino Tiddia" sito a Pabillonis in Via Nuoro, Via Satta, Via Villacidro;

- che la Società Sportiva, è regolarmente iscritta nel registro Regionale o all'Albo Comunale delle forme associative;
- che trattasi di Associazione senza fini di lucro iscritta agli Albi provinciali o regionali o all'Albo Comunale, che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del Tempo Libero (affiliata con iscrizione attiva a Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva);
- che la stessa Società pratica attività sportiva calcistica compatibile con l'impianto in oggetto, mediante utilizzo continuativo impianti sportivi nell'ambito del Comune di Pabillonis da almeno tre anni;
- che le Parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e di promozione dell'attività sportiva;
- ritenuto l'ambito della gestione degli impianti sportivi un settore fortemente congeniale alla fattiva collaborazione fra Amministrazione Comunale e Associazionismo sportivo, proprio nello spirito di quanto asserito dalla L.R.17/1999;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**  
**(Oggetto della convenzione)**

L'Amministrazione affida all'Associazione \_\_\_\_\_ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, dell'impianto sportivo comunale;

L'impianto suddetto e i locali annessi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

Relativamente ad essi, per la consegna sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Il Comune affida al Concessionario la gestione della pista di atletica leggera, dei locali ex spogliatoi ubicati all'interno del complesso sportivo "Tonino Tiddia" sito in Pabillonis, in Via Satta Ang. Via Nuoro, comprendente, n. 2 sale, n. 1 ufficio, servizi igienici con docce e spazi di pertinenza.

**Art. 2**  
**(Durata della convenzione)**

La gestione ha durata \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

**Art. 3**  
**(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)**

Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione:

- le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini nonché garantito alle società e alle associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità:
- associazioni/società con sede sul territorio comunale;
- associazioni/società con sede in altri comuni;
- perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolta dalla società (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- attività sportive del settore giovanile;
- attività sportive degli adulti;
- la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

**Art. 4**  
**(Locali somministrazione bevande)**

Sono parte integrante dell'impianto sportivo i locali adibiti alla somministrazione di bevande correlata all'attività sportiva con accesso diretto dalla pista di atletica leggera nonché dall'ingresso sulla Via Nuoro. Tali locali sono messi a disposizione di tutte le società sportive coinvolte nell'attività di gestione dell'impianto senza alcun uso esclusivo.

**Art.5**  
**(Profili economici)**

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive

assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n° 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi.

Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Il soggetto affidatario, nel caso in cui in accordo con l'Amministrazione comunale, applicasse per situazioni ben definite delle tariffe, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati).

Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità eventualmente, di fare utilizzare, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

L'associazione ha anche la facoltà di utilizzare il bene per organizzare manifestazioni proprie di carattere ricreativo, che hanno quale fine l'interesse della comunità locale e, che siano compatibili con la destinazione d'uso. In tal caso dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spesa, all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle iniziative, a farsi carico dei rapporti ed obbligazioni che si costituiscano tra l'associazione stessa e soggetti terzi per la fornitura di beni e servizi, nonché per il pagamento di oneri fiscali e diritti di qualsiasi natura connessi con le manifestazioni. L'associazione potrà introitare eventuali proventi derivanti da pubblicità, in tal caso sarà tenuta al pagamento di imposte e diritti dovuti. Al termine di ogni anno l'associazione dovrà rimettere al Comune il proprio bilancio, nonché un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese, l'entità dei reinvestimenti, gli impieghi e gli oggetti dei medesimi che avranno come scopo il sostegno alle attività previste dalle proprie norme statutarie, il sostegno alle attività di carattere socio - assistenziali a favore della Comunità locale, l'incremento e la miglioria delle dotazioni e delle strutture del bene concesso, ed infine, in collaborazione con il Comune, la realizzazione di opere di pubblica utilità nel proprio ambito territoriale. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni di cui al precedente comma primo, l'associazione si obbliga a munirsi di apposite polizze assicurative per danni prodotti a persone o cose durante lo svolgimento delle iniziative, nonché durante le fasi di allestimento e ripristino del bene connesse alle stesse manifestazioni.

## **Art. 6**

### **(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
- b) manutenzione ordinaria intesa come sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- c) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
- d) apertura e chiusura degli impianti;
- e) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- f) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria;
- g) Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
- h) è obbligo per la società concessionaria, garantire con la presenza di personale formato la sicurezza sanitaria di salvavita, con l'utilizzo dei DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno), durante l'apertura degli spazi sportivi, agli utenti sportivi regolarmente iscritti e/o autorizzati, sia nelle giornate di allenamento, sia nelle giornate di partite o gare ufficiali all'interno del Complesso sportivo.

## **Art. 7**

### **(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)**

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune collabora nelle spese di gestione rimborsando al concessionario il costo degli interventi di manutenzione e le spese per acquisto di materiale necessario, riconoscendo un contributo annuo per la gestione di € 1.938,00 (secondo le indicazioni della Relazione Tecnica Prot. 4229 del 20.06.2016).

## **Art. 8**

### **(Responsabilità)**

Il soggetto affidatario è responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente a tali rapporti e conseguente l'attività da esse svolta all'interno dell'impianto sportivo. Esso inoltre è responsabile di danni o inconvenienti che possano derivare alle persone o alle cose a seguito dell'uso dell'impianto;

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga

a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto che dovranno essere rinnovate secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

### **Art 9**

#### **(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)**

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €100,00 ed un massimo di €. 1.000,00.

In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;
- Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancato rispetto della custodia;
- Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e senza corresponsione di alcun indennizzo.

### **Art. 10**

#### **(Verifiche e controlli)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

### **Art. 11**

#### **(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la

- funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
  - c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

### **Art. 12**

#### **(Sub concessione e modificazione dell'impianto)**

Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi , in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.

È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto.

### **Art. 13**

#### **(Ingresso al pubblico)**

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

### **Art. 14**

#### **(Risoluzione delle controversie)**

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Cagliari.

**Art. 15**  
**(Trattamento dati personali)**

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

**Art 16**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la concessione degli impianti sportivi vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.10.2014.

Data,

Per l'Amministrazione  
Il Dirigente

Per il soggetto affidatario  
Il Legale Rappresentante